



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 48

OGGETTO: Misure contingibili e urgenti per l'attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 nel territorio del Comune di Sanremo.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020.

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020.

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020.

Richiamati in particolare, del DPCM 26 aprile 2020:

- l'articolo 1, comma 1

"lett. d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera";

"lett. f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività";

"lett. i) ...(omissis) Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

- l'articolo 3, commi 2, 3 e 4

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Vista la circolare del Ministero della Salute dell'8 aprile 2020, prot. 0012302, ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" che ha sostituito la circolare del 1° aprile 2020, prot. 0011285.

Vista l'Ordinanza n. 19/2020 del 14 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria che - al punto 1 lettera a) - autorizza "le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari, oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici; l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei." Ed inoltre stabilisce che le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Richiamata la direttiva del Ministro dell'Interno n. 15350/117 del 3 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Vista l'ordinanza n. 25/2020 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto "Misure in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26 aprile 2020" che stabilisce, in particolare:

al punto 7 "è consentito svolgere nell'ambito della Provincia ... (omissis) ... di appartenenza, dalle ore 6 alle ore 22 e nel pieno rispetto del distanziamento sociale di metri 2, le attività motorie quali ad esempio:

- corsa, tiro con l'arco, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo;
- attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo);

esclusivamente in modalità individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato da D.P.C.M. [26 aprile 2020] per minori e persone non autosufficienti).

E' comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi."

al punto 11 "nel rispetto dell'art. 1 lett. f) del DPCM 26/4/2020 è consentito svolgere individualmente, sul territorio della Provincia ... (omissis) ... di appartenenza, le seguenti attività:

A. pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, alle seguenti condizioni ... (omissis) ..."

al punto 12 "è consentito svolgere le passeggiate all'aria aperta in modo individuale o in compagnia di residenti nella stessa abitazione nell'ambito della Provincia di appartenenza dalle ore 6 alle ore 22 e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno metri 1;"

al punto 18 "è consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19."

al punto 21 "I Sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l'apertura di parchi e cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale."

al punto 22 "I Sindaci, con propri provvedimenti, possono adottare misure più restrittive rispetto alla presente Ordinanza e possono individuare luoghi o aree ritenuti idonei a potenziali assembramenti limitandone conseguentemente gli accessi ovvero vietandoli."

nelle disposizioni finali "La presente ordinanza ha validità fino al 17 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n.19/2920."

Richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali con cui sono state disposte, modificate e prorogate misure ad integrazione dei provvedimenti sopra richiamati, per garantire la salute pubblica sul territorio comunale, la cui scadenza è prevista, a seguito degli atti di proroga emanati, alle ore 24.00 del 3 maggio 2020.

Ritenuto opportuno, anziché prorogare ulteriormente le ordinanze precedentemente emesse ed inserire modifiche ed integrazioni, emettere una nuova ordinanza che regoli la materia relativa ai mercati, al fine di adeguare le misure alle norme in vigore e alle esigenze comunali.

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate.

Ritenuto necessario disciplinare come segue gli ambiti di competenza comunale al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva, tenuto conto del fattore di rischio dei vari contesti e per prevenire il contagio tra le persone.

Ritenuto necessario prevedere l'obbligo di indossare, in modo corretto, i **dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (cd. mascherine)**, a integrazione della distanza interpersonale di un metro, oltre ai casi e nei modi indicati dall'art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 ("nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza"), anche:

- a) nelle aree pubbliche e nei luoghi accessibili al pubblico, in attesa di entrare negli spazi in cui è obbligatorio l'uso ai sensi del citato art. 3;
- b) all'esterno dei locali e degli esercizi che effettuano la vendita di cibo e bevande da asporto, durante l'attesa per il ritiro dei prodotti;
- c) nell'attesa del proprio turno presso i distributori di alimenti e bevande collocati su aree pubbliche.

Precisato che l'obbligo di indossare, in modo corretto, la mascherina facciale è escluso, oltre ai casi previsti dal DPCM 26 aprile 2020 (*"i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti"*) anche nei seguenti ulteriori casi:

- nello svolgimento dell'attività sportiva, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri;
- nello svolgimento di pesca sportiva e ricreativa in mare, lungo moli e pennelli, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti.

Ritenuto peraltro necessario prevedere l'obbligo per chiunque, ad eccezione dei casi esclusi dal citato art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 (*"i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti"*) di portare sempre con sé una mascherina facciale e indossarla correttamente nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, rispettando comunque il distanziamento sociale e le normative vigenti.

Considerato necessario prevedere il **divieto di accesso e permanenza su arenili e spiagge** per finalità diverse da quelle elencate ai successivi punti 1), 2) e 3), e non consentire pertanto, in via esemplificativa, di passeggiare, sedersi o sdraiarsi per prendere il sole, ascoltare musica, leggere, parlare, esercitare attività sportiva su arenili e spiagge (es. corsa, ginnastica, calcio, beach volley), ecc.

Ritenuto di derogare a tale divieto e consentire l'accesso e la permanenza su arenili e spiagge per le attività:

1. dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente nell'ambito dell'area in concessione, e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento alle regole anticontagio da COVID-19;
2. delle persone residenti (od abitualmente domiciliate) nella Provincia di Imperia intenzionate a svolgere in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti, pesca sportiva e ricreativa in mare, limitatamente al tempo necessario al transito per raggiungere moli e pennelli; resta esclusa ogni possibilità di permanenza sull'arenile oltre il transito funzionale all'esercizio dell'attività di pesca in mare da svolgersi su moli e pennelli;
3. delle persone residenti (od abitualmente domiciliate) nella Provincia di Imperia intenzionate a svolgere in forma individuale attività sportiva da esercitare in mare (nuoto, surf da onda, windsurf, canoa, vela in singolo, ecc.), limitatamente al tempo necessario ad approntare l'attrezzatura; resta esclusa ogni possibilità di permanenza sull'arenile oltre l'esecuzione di attività funzionali all'esercizio dell'attività sportiva da svolgersi in mare e per il tempo strettamente necessario.

Considerato che l'accesso ai **cimiteri comunali** sarà consentito unicamente in modo individuale, o unitamente ai soli residenti nella stessa abitazione, con l'obbligo di indossare in modo corretto la mascherina facciale, ad integrazione della misura di distanziamento di almeno un metro, e di indossare guanti monouso, o, in alternativa, l'utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani, per toccare o maneggiare maniglie, scale ed altri oggetti (rubinetti, innaffiatori, ecc.) all'interno del cimitero e con il divieto di sostare lungo il percorso per raggiungere le tombe di destinazione.

Dato atto che le cerimonie funebri dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 1, comma 1, lett. i) del DPCM 26 aprile 2020 *"con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*.

Ritenuto inoltre che, al fine di garantire una corretta rotazione (loculo-terra-ossario), sarà consentita la prosecuzione delle operazioni di estumulazione ed esumazione già iniziata dalla ditta che opera all'interno dei cimiteri comunali; la partecipazione a tali operazioni sarà consentita con le stesse modalità previste per le cerimonie funebri.

Richiamato il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 3 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo.

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica"

e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 a norma del quale:
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Atteso che, in merito al presente provvedimento, è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile - Gestione Emergenze - dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

con decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 del giorno 17 Maggio 2020

A) a tutte le persone di indossare, in modo corretto, i **dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (cd. mascherine)**, a integrazione della distanza interpersonale di un metro, oltre ai casi e nei modi indicati dall'art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 (“nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”), anche:

- a) nelle aree pubbliche e nei luoghi accessibili al pubblico, in attesa di entrare negli spazi in cui è obbligatorio l'uso ai sensi del citato art. 3;
- b) all'esterno dei locali e degli esercizi che effettuano la vendita di cibo e bevande da asporto, durante l'attesa per il ritiro dei prodotti;
- c) nell'attesa del proprio turno presso i distributori di alimenti e bevande collocati su aree pubbliche;

B) l'obbligo di indossare la mascherina facciale è escluso, oltre ai casi previsti dall'art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 (“i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”) anche nei seguenti ulteriori casi:

- nello svolgimento dell'attività sportiva, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri;
- nello svolgimento di pesca sportiva e ricreativa in mare, lungo moli e pennelli, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti;

C) a tutte le persone, ad eccezione dei casi esclusi dall'art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 (“i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”) di portare sempre con sé una mascherina facciale e indossarla correttamente nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, rispettando comunque il distanziamento sociale e le normative vigenti;

D) il **divieto di accesso e permanenza su arenili e spiagge** per finalità diverse da quelle elencate ai successivi punti 1), 2) e 3), e il divieto, in via esemplificativa, di passeggiare, sedersi o sdraiarsi per prendere il sole, ascoltare musica, leggere, parlare, esercitare attività sportiva su arenili e spiagge (es. corsa, ginnastica, calcio, beach volley), ecc.;

E) in deroga al generale divieto, sono consentiti l'accesso e la permanenza su arenili e spiagge per le attività:

1. dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente nell'ambito dell'area in concessione, e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento alle regole anticontagio da COVID-19;
2. delle persone residenti (od abitualmente domiciliate) nella Provincia di Imperia intenzionate a svolgere in forma individuale, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti, pesca sportiva e ricreativa in mare, limitatamente al tempo necessario al transito per raggiungere moli e pennelli; resta esclusa ogni possibilità di permanenza sull'arenile oltre il transito funzionale all'esercizio dell'attività di pesca in mare da svolgersi su moli e pennelli;
3. delle persone residenti (od abitualmente domiciliate) nella Provincia di Imperia intenzionate a svolgere in forma individuale attività sportiva da esercitare in mare (nuoto, surf da onda, windsurf, canoa, vela in singolo, ecc.), limitatamente al tempo necessario ad approntare l'attrezzatura; resta esclusa ogni possibilità di

permanenza sull'arenile oltre l'esecuzione di attività funzionali all'esercizio dell'attività sportiva da svolgersi in mare e per il tempo strettamente necessario;

F) l'accesso ai **cimiteri comunali** è consentito unicamente in modo individuale, o unitamente ai soli residenti nella stessa abitazione, con l'obbligo di indossare in modo corretto la mascherina facciale, ad integrazione della misura di distanziamento di almeno un metro, e di indossare guanti monouso, o, in alternativa, l'utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani, per toccare o maneggiare maniglie, scale ed altri oggetti (rubinetti, innaffiatori, ecc.) all'interno del cimitero e con il divieto di sostare lungo il percorso per raggiungere le tombe di destinazione;

G) le cerimonie funebri devono svolgersi nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 1, comma 1, lett. i) del DPCM 26 aprile 2020 *“con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;

H) al fine di garantire una corretta rotazione (loculo-terra-ossario), è consentita la prosecuzione delle operazioni di estumulazione ed esumazione già iniziata dalla ditta che opera all'interno dei cimiteri comunali; la partecipazione a tali operazioni sarà consentita con le stesse modalità previste per le cerimonie funebri.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale. Se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo.

RICORDA di

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;+
- è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

DISPONE che

la presente ordinanza venga:

- trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alla Prefettura/UTG di Imperia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- comunicata ai soggetti interessati.

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 4 maggio 2020

IL SINDACO

Alberto Biancheri

Documento firmato digitalmente